IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI   
E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

3.3 Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti di fondi propri (CR IRB)

3.3.1. Ambito di applicazione del modello CR IRB

72. L'ambito di applicazione del modello CR IRB riguarda:

i. il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii. il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii. le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

73. L’ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157, del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo IRB).

74. Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;

iii. "altre attività diverse da crediti" di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi "cassa e valori assimilati" e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 575/2013.   
Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv. il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello rischio di CVA.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

Le voci i) e iii) non si applicano al modello CR IRB 7.

75. Per precisare se l'ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

"NO" = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall'organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

"SÌ" = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB). Ciò comprende tutti i portafogli al dettaglio.

L'ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall'autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'altra parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo A-IRB.

3.3.2. Ripartizione del modello CR IRB

76. Il modello CR IRB consta di sette modelli. Il modello CR IRB 1 offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi dell'esposizione al rischio, nonché la ripartizione delle esposizioni totali in base al tipo di esposizione. Il modello CR IRB 2 indica la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi o ai pool di debitori (esposizioni segnalate nella riga 0070 del modello CR IRB 1). Il modello CR IRB 3 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito per i modelli IRB. Il modello CR IRB 4 presenta un prospetto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio determinati secondo il metodo IRB per il rischio di credito. Il modello CR IRB 5 fornisce informazioni sui risultati dei test retrospettivi delle PD per i modelli segnalati. Il modello CR IRB 6 fornisce tutti i parametri pertinenti utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito in base ai criteri di assegnazione per i finanziamenti specializzati. Il modello CR IRB 7 fornisce una panoramica della percentuale del valore dell'esposizione soggetta ai metodi SA o IRB per ciascuna classe di esposizioni pertinente. I modelli CR IRB 1, CR IRB 2, CR IRB 3 e CR IRB 5 sono segnalati separatamente per le seguenti classi di esposizioni e sottoesposizioni (una "voce per memoria" è segnalata separatamente come una sottoclasse di esposizioni, ma non è collegata al modello C 02.00 e non è parte del modello totale):

A) Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione (metodo IRB di base)

A.1) Totale

A.2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.3) Amministrazioni regionali o autorità locali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.4) Organismi del settore pubblico

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.5) Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.6.1) Imprese — Finanziamenti specializzati

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.6.2) Imprese - crediti acquistati

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.6.3) Imprese — Altre

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013).

A.6.4) Voce per memoria: Imprese — grandi imprese

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 142, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 bis del regolamento (UE) n. 575/2013)

A.6.5) Voce per memoria: Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, punto I, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)

B) Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

B.1) Totale

B.2) Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.3) Amministrazioni regionali o autorità locali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.4) Organismi del settore pubblico

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.5.1) Imprese — Finanziamenti specializzati

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera I, punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.5.2) Imprese - crediti acquistati

Articolo 147, paragrafo 2, lettera I), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.5.3) Imprese — Altre

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera I), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.5.4) Voce per memoria: Imprese — grandi imprese

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 142, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 bis del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.5.6) Voce per memoria: Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.6.1) Al dettaglio - garantiti da immobili residenziali

(Le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

In questa categoria.

B.6.2) Al dettaglio — Rotative qualificate

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 154, paragrafo 4, di tale regolamento).

B6.3) Al dettaglio - crediti acquistati

(Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.6.4) Al dettaglio — altro

(Le esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013).

B.6.5) Voce per memoria: Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(Esposizioni al dettaglio quali definite all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalate alle voci da B.6.1 a B.6.4, garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 septies), lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.6.6) Voce per memoria: Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(Esposizioni al dettaglio quali definite all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalate alle voci da B.6.1 a B.6.4, garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 septies), lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013)

B.6.7) Voce per memoria: Al dettaglio — Altre PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, non segnalate alle voci B.6.5 e B.6.6, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, di tale regolamento)

B.6.8) Voce per memoria: Al dettaglio — Altre non PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, non segnalate alle voci B.6.5 e B.6.6, non in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 8, di tale regolamento)

B.7) Organismi di investimento collettivo ("OIC")

Esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivo ("OIC") di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 575/2013

3.3.2a. Chiarimenti sul perimetro di alcune classi di esposizioni specifiche di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013

3.3.2a.1 Classe di esposizioni «Organismi di investimento collettivo»

76a. Tutte le singole esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo a cui si applica il metodo look-through o il metodo basato sul mandato (articolo 152, punti 1) e 5), del regolamento (UE) n. 575/2013), nonché le esposizioni soggette al metodo alternativo sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo ("OIC") e segnalate nella sezione RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC).

76b. Nel caso in cui sia utilizzato il metodo look-through (articolo 152, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013), le singole esposizioni sottostanti (in aggiunta alla suddetta classificazione come "OIC") sono classificate nella classe di esposizioni corrispondente e segnalate come voce per memoria nella riga 0190 del modello C 08.01, con riferimento al metodo look-through (per tale classe di esposizioni). Pertanto, nel caso del metodo look‑through, l'esposizione individuale sottostante non fa parte delle esposizioni totali della classe di esposizioni corrispondente, ma è presa in considerazione nelle esposizioni totali della classe di esposizioni verso OIC Se, in ultima analisi, ad alcune delle esposizioni sottostanti si applica il metodo standardizzato (SA), tali esposizioni dovrebbero essere segnalate nel modello CR SA (C 07.00) nella classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo". In questo modello sono segnalate solo le esposizioni sottostanti per le quali è stato utilizzato un metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti di fondi propri. Le seguenti esposizioni sottostanti non sono tuttavia segnalate nei modelli CR IRB:

i. le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii. le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;

3.3.3. C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | SCALA DI RATING INTERNI/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)  La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da comunicare si basa sulle disposizioni di cui all'articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Il valore dell'esposizione (colonna 0110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l'esposizione della PD.  Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.  Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l'ente segnalante applica una scala di rating unica o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.  Negli altri casi, le differenti scale di rating sono unificate e classificate secondo i seguenti criteri: le classi di debitori delle differenti scale di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla PD più bassa assegnata a ciascuna classe a quella più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare. Lo stesso vale per le scale di rating continue: un numero ridotto di classi da segnalare è concordato con le autorità competenti.  Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.  L'ultima o le ultime classi di rating sono dedicate alle esposizioni in stato di default con una PD del 100 %.  Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell'esposizione indicato nella colonna 110. La PD media ponderata per l'esposizione è calcolata tenendo conto di tutte le esposizioni segnalate in una data riga. Nella riga in cui sono segnalate solo le esposizioni in stato di default, la PD media è pari al 100 %. |
| 0020 | **ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  L'ente segnala il valore dell'esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.  Il valore dell'esposizione originaria è segnalato conformemente all'articolo 24 e all'articolo 166, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'effetto derivante dall'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l'esposizione originaria.  Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione derivante dal rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0130). |
| 0030 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni dei soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0040-0080 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE**  Attenuazione del rischio di credito così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riduce il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce "SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO". |
| 0040-0050 | **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE**  Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) 575/2013.  Se la protezione del credito di tipo personale influisce sull'esposizione (ad esempio quando è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), essa è limitata al valore dell'esposizione. |
| 0040 | GARANZIE  Se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della sostituzione conformemente al capo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 (articolo 108, paragrafo 2 bis, seconda frase, articolo 183, paragrafo 1 bis, prima frase, seconda alternativa, articolo 235 bis, articolo 236 e articolo 236 bis), è indicato il valore corretto (GA) quale definito all'articolo 235 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013 (ad eccezione del paragrafo 3), è segnalato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.  Se si utilizza il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD conformemente all'articolo 108, paragrafo 2 bis, prima frase, e all'articolo 183, paragrafo 1 bis, e la rettifica è effettuata nella LGD, l'importo della garanzia è segnalato nella colonna 0150. |
| 0050 | **DERIVATI SU CREDITI**  Se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della sostituzione (articolo 108, paragrafo 2 bis, seconda frase, articolo 183, paragrafo 1 bis, prima frase, seconda alternativa, articolo 235 bis, articolo 236, e articolo 236 bis del regolamento (UE) n. 575/2013), è indicato il valore corretto (GA) quale definito all'articolo 235 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se si utilizza il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD conformemente all'articolo 108, paragrafo 2 bis, prima frase, all'articolo 183, paragrafo 1 bis, prima frase, prima alternativa e all'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013, e la rettifica è effettuata nella LGD, l'importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 0160. È indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno dell’ente. |
| 0060 | **ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l'articolo 232, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della sostituzione (articolo 108, paragrafo 2 bis, seconda frase, articolo 183, paragrafo 1 bis, prima frase, seconda alternativa, articolo 235 bis, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013), è indicato il valore corretto (GA) quale definito all'articolo 235 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'esposizione è limitata al valore dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione.  Se la LGD è rettificata conformemente all'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, tale importo è segnalato nella colonna 0170. |
| 0070-0080 | **SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.  Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.  Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
| 0090 | **ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione. |
| 0100, 0120 | di cui: elementi fuori bilancio  Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA. |
| 0101-0107 | RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO  Articolo 166, paragrafo 8, conformemente ai paragrafi 8 bis e 8 ter e articolo 151, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione. |
| 0101 | FATTORI DI CONVERSIONE MODELLIZZATI  Articolo 166, paragrafi 8 ter e 8 quater, e articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0102-0107 | FATTORI DI CONVERSIONE STANDARD  Articolo 166, paragrafo 8 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0110 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE**  Sono segnalati i valori delle esposizioni determinati conformemente all'articolo 166 e all'articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Agli strumenti di cui all'allegato I si applicano i fattori di conversione del credito e le percentuali di cui all'articolo 166, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo scelto dall'ente.  I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0130. |
| 0130 | di cui: derivante dal rischio di controparte  Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nella colonna 0210. |
| 0140 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione del valore dell'esposizione per tutte le esposizioni verso i soggetti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0150-0210 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD**  Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle stime della LGD in conseguenza dell'applicazione del loro effetto di sostituzione.  I valori delle garanzie reali segnalati sono soggetti ad un limite massimo pari al valore delle esposizioni.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell'articolo 230, punti 1, 2 e 4, e dell'articolo 231 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD:  - nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese si tiene conto dell'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni al dettaglio si tiene conto dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;  - nel caso di protezione del credito di tipo reale, le garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0150 | **GARANZIE**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0040. |
| 0160 | **DERIVATI SU CREDITI**  Cfr. le istruzioni relative alla colonna 0050. |
| 0170-0210 | **PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE** |
| 0170-0173 | **UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  Articolo 181, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013  Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell'ente.  Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all'articolo 212 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0171 | **DEPOSITI IN CONTANTE**  Articolo 200, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013  I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| 0172 | **POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA**  Articolo 200, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. |
| 0173 | **STRUMENTI DETENUTI DA TERZI**  Articolo 200, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Riguarda gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta. Il valore delle garanzie reali segnalate è limitato al valore dell'esposizione a livello di singola esposizione. In questa colonna sono escluse le esposizioni coperte da strumenti detenuti da terzi quando, conformemente all'articolo 232, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trattano gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), di tale regolamento come garanzia dell'ente emittente. |
| 0180 | **GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI**  Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le credit linked note e la compensazione in bilancio sono trattate come garanzie in contante.  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, per le garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 è segnalato il valore corretto (Cvam) di cui all'articolo 223, paragrafo 2, di tale regolamento.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, le garanzie reali finanziarie sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia. |
| 0190-0210 | **ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, le altre garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | **IMMOBILI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi da 2 a 4 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche gli immobili dati in leasing (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche articolo 229 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato. |
| 0200 | **ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. l'articolo 199, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013). Cfr. anche l'articolo 229, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale. |
| 0210 | **CREDITI COMMERCIALI**  Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all'articolo 199, paragrafo 5, e all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono segnalati in questa colonna.  Se sono utilizzate stime interne della LGD, l'importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale. |
| 0230 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)**  Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni in stato di default si tiene conto dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.  Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto sono inclusi nella segnalazione gli effetti della soglia minima applicabile alle esposizioni garantite da immobili a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013).  Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E\*, il valore corretto integralmente dell'esposizione, e poi ripresi nella LGD\* di cui all'articolo 230, del regolamento (UE) n. 575/2013.  La LGD media ponderata per l'esposizione associata a ciascuna "classe o pool di debitori" che presenta una PD deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla classe/al pool con la PD in questione, ponderate per il rispettivo valore dell'esposizione di cui alla colonna 0110.  Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell’articolo 175 e dell’articolo 181, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente.  Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se la PD è stimata per le esposizioni da finanziamenti specializzati, i dati sono segnalati sulla base di stime interne delle LGD o delle LGD regolamentari.  Le esposizioni e le rispettive LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 0230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 0240. |
| 0240 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  LGD media ponderata per l'esposizione (%) per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, cui si applica il coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0250 | **VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)**  Il valore segnalato è determinato conformemente all’articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per il calcolo delle medie ponderate per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione (colonna 0110). La durata media è espressa in giorni.  Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni "al dettaglio". |
| 0255 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Non si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0256 | **(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI**  Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA\* in conformità dell'articolo 501 di tale regolamento |
| 0257 | **(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE**  Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento. |
| 0260 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l'articolo 153, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0270 | **DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI**  Ripartizione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell'articolo 142, paragrafo 1, punto 5, di tale regolamento, soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all'articolo 153, paragrafo 2, di tale regolamento. |
| 0280 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  Per la definizione di perdita attesa, cfr. l'articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per il calcolo degli importi delle perdite attese, cfr. l'articolo 158 di tale regolamento. Per le esposizioni in stato di default cfr. l’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente. |
| 0290 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  In questa riga sono segnalate le rettifiche di valore e le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche conformemente all'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore su crediti generichesono segnalate assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori. |
| 0300 | **NUMERO DI DEBITORI**  Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni "al dettaglio" e per i casi di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.  Nell'ambito della classe di esposizioni "al dettaglio" o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 in altre classi di esposizioni, l'ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un debitore può essere assegnato a più di una classe.  Poiché riguarda un elemento della struttura delle scale di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell'applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare gli effetti di riassegnazione). |
| 0310 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI**  L'ente segnala l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio ipotetico da calcolare come l'RWEA senza il riconoscimento del derivato su crediti ammissibile come tecnica di CRM come specificato all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi sono presentati nelle classi di esposizioni pertinenti per le esposizioni verso il debitore originario. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | **ESPOSIZIONI TOTALI** |
| 0015 | **di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI**  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0016 | **di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture**  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0017 | di cui: garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - non-IPRE  Esposizioni garantite da immobili residenziali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quinquies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano anche la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quater, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0018 | di cui: garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - IPRE  Esposizioni garantite da immobili residenziali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quinquies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano anche la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0019 | di cui: garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - non-IPRE  Esposizioni garantite da immobili non residenziali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 sexies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano anche la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 quater, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0900 | di cui: garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - IPRE  Esposizioni garantite da immobili non residenziali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 sexies, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano anche la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0910 | di cui: acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)  Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni ("esposizioni ADC") quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 78 bis), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020-0060 | **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE** |
| 0020 | **Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito**  Le attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono comprese in nessun'altra categoria.  Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga.  Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. |
| 0030 | **Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito**  Gli elementi fuori bilancio comprendono gli elementi di cui all'articolo 166, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli elementi elencati nell'allegato I di tale regolamento.  Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0040 a 0060 e pertanto non sono segnalate in questa riga. |
| 0040-0060 | Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte  Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA nelle righe da 0090 a 0130. |
| 0040 | Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli  Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0090. |
| 0050 | **Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**  Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0110. |
| 0060 | **Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti**  Cfr. le corrispondenti istruzioni per il modello CR SA alla riga 0130. |
| 0070 | **ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE**  Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l’articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni al dettaglio cfr. l’articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l'articolo 166, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 0180.  Se utilizza molte classi o molti pool, l'ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.  Non è utilizzata una scala tipo di vigilanza. gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare. |
| 0080 | **METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE**  Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si applica solo alla classe di esposizioni - imprese - finanziamenti specializzati. |
| 0160 | TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI  Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa alternativa è disponibile solo per gli enti che utilizzano il metodo IRB di base. |
| 0170 | ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO  Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all'articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all'articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating conformemente all'articolo 153, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga. |
| 0180 | RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI  Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del regolamento (UE) n. 575/2013 per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione, cfr. l'articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il rischio di diluizione è segnalato per i crediti commerciali acquistati verso imprese e al dettaglio. |
| 0190-0210 | **RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC):** |
| 0190 | **Metodo look-through**  Articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata per la classe di esposizioni "organismi di investimento collettivo (OIC)" e per il foglio "Totale". Inoltre è segnalato come voce per memoria nelle altre classi di esposizioni secondo il metodo IRB, in quanto le esposizioni sottostanti sono classificate secondo la corrispondente classe di esposizioni se è utilizzato un metodo IRB. |
| 0200 | **Metodo basato sul regolamento di gestione**  Articolo 152, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata solo per la classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo (OIC)" e per il "Totale". |
| 0210 | **Metodo fall-back**  Articolo 152, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è compilata solo per la classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo (OIC)" e per il "Totale". |

3.3.4. C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali - ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Istruzioni |
| 0005 | **Classe di debitori (identificativo della riga)**  Si tratta di un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc.  La prima classe (o pool) da segnalare è la migliore, poi la seconda migliore e così via. L'ultima o le ultime classi (o pool) segnalate sono quelle delle esposizioni in stato di default. |
| 0010-0300 | Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente del modello CR IRB 1. |

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Istruzioni |
| 0010-0001 – 0010-NNNN | Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti nell'ordine corrispondente alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello. |

* + 1. C 08.03 — Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ripartizione per intervalli di PD (CR IRB 3))
       1. Osservazioni di carattere generale

77. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell'articolo 452, lettera g), punti da i) a v), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di fornire informazioni sui principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il metodo IRB. Le informazioni segnalate in questo modello non comprendono i dati sui finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono inclusi nel modello C 08.06. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | **ESPOSIZIONI IN BILANCIO**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti |
| 0020 | **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tener conto delle rettifiche di valore su crediti e dei fattori di conversione, né delle stime interne e dei fattori di conversione specificati all'articolo 166, paragrafo 8, di tale regolamento.  Le esposizioni fuori bilancio comprendono tutti gli importi impegnati ma non utilizzati e tutti gli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, il fattore di conversione medio utilizzato dagli enti nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ponderato per l'esposizione fuori bilancio pre-CCF di cui alla colonna 0020. |
| 0040 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM**  Valore dell'esposizione conformemente all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna comprende la somma del valore delle esposizioni in bilancio e delle esposizioni fuori bilancio dopo l'applicazione dei fattori di conversione, conformemente all'articolo 166, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. |
| 0050 | **PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la stima media della PD di ciascun debitore, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e CRM di cui alla colonna 0040.  Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni. |
| 0060 | **NUMERO DI DEBITORI**  Numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato  Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. |
| 0070 | **LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la media delle stime della LGD per ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF e post-CRM di cui alla colonna 0040.  La LGD segnalata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo degli importi ponderati per il rischio ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, la LGD segnalata tiene conto dei livelli minimi specificati all'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD segnalata corrisponde alla stima della LGD in stato di default conformemente alle metodologie di stima applicabili.  Non è necessario compilare questa colonna per il totale di tutte le classi di esposizioni. |
| 0080 | **DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)**  Per tutte le esposizioni incluse in ciascuna categoria dell'intervallo di PD fissato, la durata media di ciascuna esposizione, ponderata per il valore dell'esposizione post-CCF di cui alla colonna 0040.  Il valore della durata segnalato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013.  La durata media è espressa in anni.  Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ne consegue che questa colonna non è compilata per la classe di esposizioni "al dettaglio". |
| 0090 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4; per le esposizioni al dettaglio, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0100 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  L'importo delle perdite attese calcolato conformemente all'articolo 158 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo delle perdite attese da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivi utilizzati nella scala di rating interni approvata dalla rispettiva autorità competente. |
| 0110 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, rettifiche di valore supplementari a norma degli articoli 34 e 110 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché altre riduzioni dei fondi propri relative alle esposizioni assegnate a ciascuna categoria nell'intervallo di PD fissato  Tali rettifiche di valore e accantonamenti sono quelli considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata - in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| INTERVALLO DI PD | Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (tenuto conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %.  Le informazioni di cui a {r0170, c0050} e {r0170, c0070} sono segnalate per ciascuna classe di esposizioni, ma non per il totale di tutte le classi di esposizioni. |

* + 1. C 08.04 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (prospetti degli RWEA (CR IRB 4))
       - 1. Osservazioni di carattere generale

78. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell’articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

79. Gli enti segnalano i flussi di RWEA come le variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla data di riferimento e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio alla precedente data di riferimento. In caso di segnalazione trimestrale, è indicata la fine del trimestre precedente al trimestre della data di riferimento per le segnalazioni.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonna | Istruzioni |
| 0010 | **IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB, tenendo conto dei fattori di sostegno a norma degli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|  |  |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio al termine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0020 | **DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alle dimensioni delle attività, ossia modifiche organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività e prestiti in scadenza), ma escluse le variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0030 | **QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla qualità delle attività, ossia modifiche nella valutazione della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio del debitore, quali la migrazione della classe di rating o effetti analoghi  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0040 | **AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad aggiornamenti dei modelli, ossia modifiche dovute all'attuazione di nuovi modelli, modifiche dei modelli, modifiche dell'ambito di applicazione del modello o qualsiasi altra modifica intesa a ovviare alle debolezze del modello  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0050 | **METODOLOGIA E POLITICA (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta alla metodologia e alla politica, ossia variazioni dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da modifiche della politica normativa, comprese le revisioni dei regolamenti vigenti e i nuovi regolamenti, escluse le modifiche dei modelli, che sono incluse nella riga 0040  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0060 | **ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, a causa di acquisizioni e cessioni, ossia modifiche delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0070 | **OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta a oscillazioni del cambio, ossia a variazioni derivanti da oscillazioni della conversione in valuta  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0080 | **ALTRO (+/-)**  Variazione dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tra la fine del precedente periodo di riferimento per le segnalazioni e la fine di quello corrente, dovuta ad altri fattori  Questa categoria è utilizzata per rilevare le variazioni che non possono essere attribuite a nessun'altra categoria.  Gli aumenti degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalati come importo positivo e le diminuzioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono segnalate come importo negativo. |
| 0090 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI**  Importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel periodo di riferimento per le segnalazioni dopo l'applicazione dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture di cui agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |

* + 1. C 08.05 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (test retrospettivi della PD (CR IRB 5))
       1. Osservazioni di carattere generale

80. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell’articolo 452, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ente prende in considerazione i modelli utilizzati nell'ambito di ciascuna classe di esposizioni e spiega la percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della classe di esposizioni pertinente coperta dai modelli per la quale sono segnalati qui i risultati dei test retrospettivi. Da questo modello sono escluse le esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) (parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | **PD MEDIA ARITMETICA (%)**  Media aritmetica della PD all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni dei debitori che rientrano nella categoria dell'intervallo di PD fissato e contati nella colonna 0020 (media ponderata per il numero di debitori) |
| 0020 | **NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE**  Numero di debitori alla fine dell'anno precedente soggetti a segnalazione  Sono inclusi tutti i debitori che hanno un'obbligazione creditizia al momento pertinente.  Il numero dei debitori è conteggiato conformemente alle istruzioni riportate nella colonna 0300 del modello C 08.01. I debitori congiunti sono trattati come ai fini della calibratura della PD. |
| 0030 | **DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO**  Numero di debitori che sono passati in stato di default nel corso dell'anno (ossia il periodo di osservazione del calcolo del tasso di default)  I default sono determinati conformemente all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ogni debitore che è passato in stato di default è conteggiato una sola volta nel numeratore e nel denominatore del calcolo del tasso annuale di default, anche se il debitore ha registrato più di un default nel pertinente periodo di un anno. |
| 0040 | **TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)**  Tasso annuale di default di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti assicurano:  a) che il denominatore è costituito dal numero di debitori non in default con un'obbligazione creditizia osservato all'inizio del periodo di osservazione di un anno (ossia l'inizio dell'anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni); in questo contesto, per obbligazione creditizia si intende quanto segue: i) qualsiasi elemento in bilancio, compreso l'importo del capitale, degli interessi e delle commissioni; ii) qualsiasi elemento fuori bilancio, comprese le garanzie emesse dall'ente in qualità di garante;  b) che il numeratore comprenda tutti i debitori considerati nel denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante il periodo di osservazione di un anno (anno precedente la data di riferimento per le segnalazioni).  Per quanto riguarda il calcolo del numero di debitori, cfr. colonna 0300 del modello C 08.01. |
| 0050 | **TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)**  La media semplice del tasso annuale di default dei cinque anni più recenti (debitori all'inizio di ogni anno che sono in stato di default durante quell'anno/debitori totali all'inizio dell'anno) è un minimo. L'ente può utilizzare un periodo storico più lungo, coerente con le proprie prassi effettive di gestione del rischio. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| INTERVALLO DI PD | Le esposizioni sono assegnate a una categoria appropriata dell'intervallo di PD fissato sulla base della PD stimata all'inizio del periodo di riferimento per le segnalazioni per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (tenuto conto degli effetti di sostituzione dovuti all'attenuazione del rischio di credito). Gli enti associano ciascuna esposizione all'intervallo di PD indicato nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente alla PD del 100 %. |

* + 1. C 08.05.1 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali: test retrospettivo della PD ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CR IRB 5B)
       - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

81. Oltre al modello C 08.05, gli enti segnalano le informazioni incluse nel modello C 08.05.1 se applicano l'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 per la stima della PD e solo per le stime della PD ai sensi dello stesso articolo. Le istruzioni sono le stesse del modello C 08.05, con le seguenti eccezioni:

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0005 | **INTERVALLO DI PD**  Gli enti segnalano gli intervalli di PD in base alle loro classi interne che associano alla scala utilizzata dall'ECAI esterna, invece di un intervallo di PD esterno fisso. |
| 0006 | **EQUIVALENTE A RATING ESTERNO**  Gli enti segnalano una colonna per ciascuna ECAI considerata conformemente all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti includono in queste colonne il rating esterno al quale sono associati i loro intervalli interni di PD. |

* + 1. C 08.06 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (metodo di assegnazione dei finanziamenti specializzati (CR IRB 6))
       - 1. Osservazioni di carattere generale

82. Gli enti segnalano le informazioni incluse in questo modello in applicazione dell’articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti segnalano informazioni sulle seguenti tipologie di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5:

Finanziamento di progetti

Beni immobili generatori di reddito e beni immobili non residenziali ad alta volatilità

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance)

* 1. Finanziamento su merci (commodities finance)
     + 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | **ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |
| 0020 | **ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |
| 0030, 0050 | DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO  Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA. |
| 0040 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |
| 0060 | DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE  Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA. |
| 0070 | **FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013  Si tratta di una colonna fissa a titolo informativo. Essa non può essere modificata. |
| 0080 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |
| 0090 | **IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |
| 0100 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Cfr. le istruzioni relative al modello CR IRB. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010-0120 | Le esposizioni sono assegnate alla categoria e alla durata appropriate conformemente alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

* + 1. C 08.07 - Rischio di credito e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (ambito di applicazione dei metodi IRB e SA (CR IRB 7))
       - 1. Osservazioni di carattere generale

83. Ai fini di questo modello, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito in base al metodo IRB includono le loro esposizioni secondo il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o secondo il metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello.

84. Le colonne da 0030 a 0050 dovrebbero coprire l'intero spettro delle esposizioni, cosicché la somma di ciascuna riga per queste tre colonne dovrebbe essere pari al 100 % di tutte le classi di esposizioni eccetto le posizioni verso la cartolarizzazione e le posizioni dedotte.

* + - 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | **VALORE DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSIDELL’ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB**  Gli enti utilizzano il valore dell'esposizione prima della CRM a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per segnalare il valore dell'esposizione complessiva, includendo sia le esposizioni in base al metodo standardizzato sia le esposizioni in base al metodo IRB. |
| 0030 | **PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato (esposizione soggetta al metodo standardizzato prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni nella colonna 0020), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione per l'uso parziale permanente del metodo standardizzato ricevuta da un'autorità competente conformemente all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta all'applicazione sequenziale del metodo IRB conformemente all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono comprese:   * entrambe le esposizioni per le quali gli enti prevedono di applicare il metodo IRB con o senza proprie stime della LGD e/o dei fattori di conversione (F-IRB e A‑IRB); * esposizioni in strumenti di capitale non rilevanti non incluse nelle colonne 0020 o 0040; * esposizioni già soggette al metodo F-IRB quando un ente intende applicare in futuro il metodo A-IRB; * esposizioni da finanziamenti specializzati in base al metodo di assegnazione di vigilanza non incluse nella colonna 0010. |
| 0050 | **PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)**  Parte dell'esposizione per ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo IRB (esposizione soggetta al metodo IRB prima della CRM rispetto all'esposizione complessiva in tale classe di esposizioni), nel rispetto dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione ricevuta da un'autorità competente a utilizzare il metodo IRB conformemente all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono incluse sia le esposizioni per le quali gli enti hanno l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione (F-IRB e A-IRB), compreso il metodo di assegnazione di vigilanza per le esposizioni da finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo della ponderazione semplice, sia le esposizioni segnalate nella riga 0170 del modello C 08.01. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| CLASSI DI ESPOSIZIONI | Gli enti includono le informazioni in questo modello per classi di esposizioni, conformemente alla ripartizione delle classi di esposizioni incluse nelle righe del modello. |